

Avv. Massimiliano Fabio

Patrocinante in Cassazione

Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà

Sant'Agata di Militello (ME)

Cod.Fisc. FBAMSM70D28F158V

P.IVA 02089130831

Tel - Fax 0941701160 Cell 3930701160

massimilianofabio@pec.giuffre.it

Tribunale di PATTI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC con

istanza autorizzazione alla notifica ex art 151 C.P.C.

Per Prof.ssa Lucia ARENA

-Ricorrente

Contro

MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca

Oggi M.I. – Ministero dell'Istruzione

in persona del legale rappresentante

Viale Trastevere n.76/A - 00153 ROMA (RM)

Cod. Fisc. 80185250588

- Resistente

§ § §

La Prof.ssa **Lucia ARENA**, Codice Fiscale RNA LCU 68D42 B666E, nata il 02.04.1968 a Capo d'Orlando (ME), ivi residente in Via Mancini n. 10, elettivamente domiciliata in Via Sardegna, n. 1 Complesso Agorà di Sant'Agata di Militello (ME) nello studio dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, c. f. FBA MSM 70D28 F158V, fax 0941 701160, con domicilio digitale presso la pec *massimilianofabio@pec.giuffre.it*, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega allegata in calce al presente atto,

PREMESSO IN FATTO

Sulle condizioni personali, professionali e familiari della ricorrente

- 1)** Che, la deducente è titolare, dal 6.09.2012, presso l'Istituto di Istruzione Superiore Statale "E. Fermi" di Arona (No), cod. NOIS00400B, ed in atto è **in servizio in assegnazione provvisoria nel posto di sostegno per l'a. s. 2020/21 presso l'Istituto d'Istruzione Superiore IITCG "Merendino" di Capo d'Orlando (Me) fino al 31.08.2021**, come da certificato di servizio prot.10691 del 25.09.2020 (allegato n.3);
- 2)** Che, la ricorrente negli anni ha chiesto il trasferimento dalla sede scolastica di titolarità di Arona (No) senza mai ottenerlo;
- 3)** Che, la deducente è in possesso del titolo di specializzazione polivalente per l'insegnamento nei posti di sostegno UDITO / VISTA / PSICOFISICO nella scuola



SECONDARIA di I e II grado, che ha conseguito il 12.11.2006 presso Università Studi di Messina S.I.S.S.I.S. (ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge 5 Febbraio 1992 n. 104);

4) Che, l'esponente è abilitata all'insegnamento delle discipline Economico - Aziendali, classe di concorso A017, oggi A045, conseguita presso Università degli Studi di Messina S.I.S.S.I.S il 27.04.2005;

§§§

Sulle procedure di mobilità per l'a. s. 2020/21

5) Che, in data 6 marzo 2019 è stato sottoscritto il CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per gli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 (allegato n.11), valevole per le operazioni di mobilità impugnate dell'a. s. 2020/21, che si svolgono anche in base a quanto stabilito dall'O.M. n. 182/2020 (allegato n.12);

6) **Che la ricorrente ha concorso alle procedure di mobilità per l'a. s. 2020/21 con una domanda di trasferimento** (prot. 0712019 del 16.04.2020 – allegato n.4) **nel posto di sostegno e nel posto normale della c. d. c. A045 tra province diverse, ma non ha ottenuto erratamente nessuno dei due movimenti richiesti**, come da email del 29.06.2020; (allegato n.10)

7) Che, in particolare, la ricorrente, **ha concorso alle procedure di mobilità per l'a. s. 2020/21 con la presentazione di una domanda di trasferimento interprovinciale** per l'a. s. 2020/21 (prot. 0712019 del 16.04.2020 - allegato n. 4), **per il posto normale della c. d. c. A045 (scelta n.1) e di sostegno (scelta n.2) della scuola secondaria di secondo grado** ed ha indicato le seguenti sedi nelle quali ottenere il trasferimento:

1 Scuola	MEIS02400R	ME	ITC CAPO D'ORLANDO MERENDINO
2 Scuola	MEPS22000L	ME	LICEO LUCIO PICCOLO
3 Scuola	METD110001	ME	ITET G. TOMASI DI LAMPEDUSA
4 Scuola	MEIS00300Q	ME	I.I.S. SANT'AGATA DI M.LLO L. SCIASCIA
5 Scuola	MEIS023001	ME	IIS BORGHESE - FARANDA - PATTI
6 Scuola	MEIS001004	ME	I.S.MISTRETTA MANZONI
7 Distretto	038	ME	Distretto 038
8 Distretto	037	ME	Distretto 037
9 Comune	F158	ME	MESSINA
10 Provincia	ME	ME	MESSINA
11 Scuola	MEIS00800V	ME	IS ISA CONTI ELLER VAINICHER
12 Provincia	PA	PA	PALERMO
13 Provincia	CT	CT	CATANIA
14 Provincia	RG	RG	RAGUSA
15 Provincia	RC	RC	REGGIO CALABRIA

8) che la ricorrente ha richiesto il trasferimento anche in scuole ospedaliere, carcerarie, serali ed altre scuole ed anche in Cattedre Orario Esterne tra comuni diversi;



9) Che, la ricorrente, essendo nubile (allegato n.8) e con i genitori deceduti (allegati n.6 e n.7) , ha richiesto, con apposita dichiarazione allegata alla domanda di mobilità, di avere attribuito 6 punti per il ricongiungimento nel comune di Capo d'Orlando (Me) alla sorella ARENA Rosa Maria, unico membro del nucleo familiare vivente con la quale convive (allegato n.9), ed ha altresì richiesto il riconoscimento di 30 punti per i 5 anni di servizio d'insegnamento pre ruolo, in discipline economico - aziendali, svolto nelle scuole paritarie, e 12 punti per un anno d'insegnamento pre-ruolo nel posto di sostegno (ADO2) in una scuola pareggiata della Regione Sicilia, come dichiarato in allegato alla medesima domanda (allegato n.4) e da certificati di servizio in atti (all. n.26);

10) Che l'USP – AT competente ha convalidato la domanda di mobilità (allegato n.5) attribuendole complessivamente **n. 121**, di cui n. 73 punti come punteggio base e n.48 punti per sostegno, ed **erratamente non ha riconosciuto 6 punti per il ricongiungimento familiare alla sorella nel comune di Capo d'Orlando (Me), 30 punti per il servizio pre ruolo svolto dalla docente nelle scuole paritarie** negli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006, 2006/07, 2007/2008, 2009/2010 e **12 punti per il servizio nel posto di sostegno svolto nella Scuola della Regione Sicilia pareggiata Liceo Artistico Regionale di Bagheria (PA), cod. PASD005001**, nell'a. s. 2008/09, come da attestati di servizio in atti (all. n.26), che avrebbero consentito alla ricorrente di concorrere alle operazioni di mobilità nell'a. s. 2020/21 con **169 punti** (6 punti per ognuno dei 6 anni scolastici e 6 punti aggiuntivi per l'anno d'insegnamento nel posto di sostegno con il prescritto titolo di specializzazione);

§§§

Sulla procedura di trasferimento in provincia di Messina nei posti di sostegno della scuola secondaria di II grado tra province diverse per l'a. s. 2020/21

11) Che dal **bollettino dei movimenti pubblicato dall'A.T. di Messina con decreto n. 9641 del 29.06.2020** (allegato n.13) si rileva che in provincia di Messina, in esito alle operazioni di trasferimento dell'a. s. 2020/21 nei **posti di sostegno** richiesti sono stati disposti dal M.I. i seguenti movimenti:

CLASSE DI CONCORSO / TIPOLOGIA DI POSTO DI DESTINAZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	TIPO CATTEDRA	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO	MOVIMENTI REVOCATI
HH - SOSTEGNO	CURASI'	VALENTINA	06/02/1970	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEIS023001 - IIS BORGHESE - FARANDA - PATTI	CATTEDRA INTERNA	G377 - PATTI	033		93,00	REVOCATO
HH - SOSTEGNO	MAIO	CARMELO	28/06/1966	EE	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	METD05000E - I.T. L.DA VINCI ECONOMICO TECNOLOGICO	CATTEDRA INTERNA	F206 - MILAZZO	037	Prevista dal C.C.N.I.	192,00	REVOCATO



HH - SOSTEGNO	MONTEBELLO	CRISTOFERO	20/03/1976	CT	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEIS03200Q - ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI- TRIMARCHI	CATTEDRA INTERNA	I311 - SANTA TERESA DI RIVA	036		93,00	
HH - SOSTEGNO	OFRIA	FEDERICA	17/08/1973	RM	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEIS03200Q - ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI- TRIMARCHI	CATTEDRA INTERNA	I311 - SANTA TERESA DI RIVA	036		98,00	

12) Che il M.I., in applicazione delle tre fasi di mobilità previste dalla contrattazione, non ha tenuto conto del punteggio attribuito alla domanda della ricorrente (121 punti), che è stata gestita nella III fase – interprovinciale, ed ha effettuato i suddetti trasferimenti di docenti in possesso di punteggio inferiore e senza precedenza di legge nella II fase - provinciale di mobilità;

13) Che, in aggiunta a quanto sopra esposto, dall'analisi del predetto bollettino dei movimenti pubblicato dall'A.T. di Messina, si rileva che in provincia di Messina il M.I. ha operato i seguenti passaggi di cattedra nel posto di sostegno:

CLASSE DI CONCORSO /TIPOLOGIA DI POSTO DI DESTINAZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PR OVI NCI A DI NA SCI TA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVIN CIA DI DESTINAZIONE	TIPO CATTEDRA	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRE TTO DI DESTINAZIONE	PRECE DENZA	PUNTEGGIO	MOVIMENTI REVOCATI
HH - SOSTEGNO	GRUSSU	ALESSANDRO	07/07/1973	ME	PASSAGGIO DI CATTEDRA PROVINCIALE	MEIS01600T - I.I.S. "RENATO GUTTUSO"	CATTEDRA INTERNA	F206 - MILAZZO	037		172,00	REVOCATO
HH - SOSTEGNO	AICOLINO	DANIELA	10/09/1970	VA	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEIS03300G - I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA	CATTEDRA INTERNA	L042 - TAORMINA	035		292,00	
HH - SOSTEGNO	LO TURCO	ANNA	15/10/1975	BS	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEIS00800V - IS ISA CONTI ELLER VAINICHER	CATTEDRA INTERNA	E606 - LIPARI	999		278,00	

14) Che, dopo la conclusione delle operazioni di mobilità territoriale e professionale, con **provvedimento prot.9942 del 3.07.2020 (all. n.33)**, l'A.T. di Messina ha revocato i trasferimenti dei docenti Curasì Valentina e Maio Carmelo, nonché il passaggio di cattedra provinciale del Prof. Grussu Alessandro, avendo accertato d'ufficio la **mancanza del possesso del titolo di specializzazione nel sostegno**;

15) Che i movimenti errati ottenuti dai predetti docenti e successivamente revocati sono evidenziati in grigio nelle superiori tabelle tratte dal bollettino dei movimenti di cui al n.9641 del 29.06.2020 dell'A.T. di Messina;

16) Che se il M.I. avesse operato correttamente la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento in un posto di sostegno presso una delle sedi erratamente destinate a docenti privi del titolo di specializzazione nel sostegno, che hanno superato illegittimamente la deducibile, in possesso del prescritto titolo di specializzazione, che aveva altresì richiesto nella domanda di mobilità il trasferimento in tali sedi scolastiche con



l'indicazione puntuale della scuola (I.I.S. Borghese – Faranda di Patti) o del distretto (distretto 37 e 38) e con la scelta sintetica della provincia di Messina;

§§§

Sulla procedura di trasferimento in provincia di Messina nei posti della c.d.c. A045 della scuola secondaria di II grado tra province diverse per l'a. s. 2020/21

17) Che dal **bollettino dei movimenti** pubblicato dall'A.T. di Messina con **decreto n. 9641 del 29.06.2020** (allegato n.13) si rileva che in provincia di Messina, in esito alle operazioni di mobilità dell'a. s. 2020/21 nei posti normali della c. d. c. A045, è stato erratamente disposto dal M.I. il seguente passaggio di cattedra interprovinciale in sedi richieste dalla deducente, operato in violazione a quanto stabilito dall'ordine delle operazioni disposto nell'Allegato 1 al CCNI 2109/22:

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCI A DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	TIPO CATTEDRA	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI	D'ARRIGO	STEFANIA	30/03/1969	MI	PASSAGGIO DI CATTEDRA INTERPROVINCIALE	MEIS03200Q - ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI-TRIMARCHI	CATTEDRA ESTERNA TRA COMUNI DIVERSI	I311 - SANTA TERESA DI RIVA	036		132,00

18) Che le operazioni di mobilità territoriale e professionale sopra descritte sono illegittime per i seguenti motivi di diritto.

MOTIVI DI DIRITTO

A) Sull'illegittimità delle procedure di trasferimento nei posti di sostegno della provincia di Messina nell'a.s. 2020/21. Sulla violazione dello scorrimento della graduatoria in base al punteggio, sulla violazione dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. e sul principio di vicinanza della prova. Sulla disparità di trattamento, eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto ed illogicità manifesta. Sulla violazione dell'art. 97 cost. Sulla violazione dell'art.8 del CCNI 2019-22.

Come riferito in narrativa, la ricorrente è titolare nel posto di sostegno presso l'Istituto di Istruzione Superiore Statale "E. Fermi" di Arona (No), cod. NOIS00400B, ed in atto è in servizio in assegnazione provvisoria nel posto di sostegno per l'a. s. 2020/21 presso l'Istituto d'Istruzione Superiore IITCG "Merendino" di Capo d'Orlando (Me), fino al 31.08.2021 (all.n.3).

Nell'a. s. 2020/21 la docente ha concorso alle procedure di mobilità territoriale per i posti di sostegno e per i posti normali della c.d.c. A045 per la scuola secondaria di II



grado nella provincia di Messina ed in altre sedi, ma non ha ottenuto nessuno dei movimenti richiesti in maniera illegittima ed errata, per le ragioni descritte in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, per brevità espositiva.

Nella domanda la docente ha richiesto di ottenere la mobilità anche in C.O.E. – cattedre orario esterne costituite tra comuni diversi ed in altre tipologie di scuole (ospedaliera, carcerarie ed altro).

§§§

Sul mancato trasferimento nei posti di sostegno

Il M.I. in maniera illegittima ha negato il trasferimento alla ricorrente che ha partecipato alle procedure di mobilità con 121 punti, nei posti di sostegno della provincia di Messina, vacanti e disponibili, mentre ha erratamente consentito il trasferimento, in sedi della provincia di Messina richieste dalla deducente, dei docenti Montebello con 93 punti, Ofria con 98 punti e Curasì con 93 punti, quest'ultima addirittura priva di titolo di specializzazione nel sostegno.

In maniera del tutto errata, infondata e contraria ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, il M.I., per ognuna delle tre fasi di mobilità, crea una miriade di graduatorie tra i docenti interessati che non vengono pubblicate. I partecipanti alle operazioni non conoscono il proprio posizionamento nelle varie graduatorie, una per ogni sede espressa in domanda, né con chi hanno concorso effettivamente alle procedure, ovvero chi sono gli altri docenti che hanno indicato le sedi richieste nello stesso ordine ed il punteggio loro attribuito.

Controparte, infatti, al termine dell'elaborazione dei dati, **rende noto solo un elenco costituito dai risultati finali** di ogni procedura, che scaturisce dal raffronto tra la sede espressa, la posizione della sede nella domanda ed il punteggio di ogni docente in ognuna delle tre fasi (comunale – provinciale – interprovinciale), i cui risultati non vengono resi noti, con la conseguente mancanza di trasparenza delle procedure in contestazione.

Su tali censure si richiama e produce, **l'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del 18.02.2019, resa dal Tribunale di Patti nel procedimento n.2643-1/18 RG**, su istanza della scrivente difesa, nella quale viene affermato il diritto di una docente, concorrente alle procedure di mobilità interprovinciali per l'a. s. 2018/19, a avere valutato da parte del Ministero l'istanza di trasferimento **esclusivamente in ragione del punteggio posseduto**. (allegato n.22)

In tale ordinanza, il Giudice del Lavoro ha censurato il criterio misto del raffronto “*numerico posizionale*” delle varie sedi nelle domande e del punteggio dei docenti



concorrenti alla mobilità, per ogni sede indicata nella stessa posizione rispetto agli altri.

Secondo il Tribunale di Patti: ***“Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio.***

*Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, **lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons. di Stato, Sez. IV, sent.5611/2011).***

*D'altra parte, l'aver imposto ai docenti partecipanti alla mobilità di indicare le preferenze senza alcuna preventiva conoscenza delle sedi disponibili, fa sì che l'assegnazione delle sedi avverrebbe senza una sostanziale rispetto del principio del merito e del punteggio, ma in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con **violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Costituzione fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore**”.*

E' evidente, quindi, l'illegittimità delle procedure di mobilità in contestazione, la disparità di trattamento operata da controparte, nonché l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto e per illogicità manifesta.

Nel caso in esame, infatti, è evidente che il M.I. non ha rispettato il criterio del punteggio ed ha trasferito docenti con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente (Montebello, Ofria) ed anche privi del previsto titolo di specializzazione nel sostegno (Curasì, Maio e Grussu) in posti di sostegno vacanti e disponibili della provincia di Messina, nei quali è stata illegittimamente negata alla deducente la mobilità richiesta e spettante, in quanto in possesso di maggiore punteggio e del previsto titolo di specializzazione.



Su tali questioni si è pronunciato in maniera concorde anche il **Tribunale di Termini Imerese con la sentenza del 14.11.2018 n.741/2018, resa nel procedimento n.111/2017** (allegato n.23) relativa alle operazioni di mobilità dell'a. s. 2016/17, che ha accolto il ricorso presentato dalla scrivente difesa affermando che **il principio del rispetto del punteggio non può essere disatteso o limitato.**

Con **sentenza n. 860/2017, pubblicata il 22.05.2017, resa nel procedimento n. 2493/2016 R.G.,** relativa a pregresse operazioni di mobilità, il **Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti** (allegato n.27) ha, inoltre, ritenuto che:

- *“... tra i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, appare dirimente quello relativo alla mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti senza il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi...”;*

- *“... Appare ovvio che l'Amministrazione ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l'ordine delle preferenze indicate dai candidati...”;*

- *“... La condotta dell'Amministrazione appare, pertanto, posta in essere in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), ..”*

Sull'illegittimità del criterio “misto” si segnala anche la decisione del Collegio del **Tribunale di Pordenone** (n. cronol. 1066/2017 del 30/06/2017 - RG n. 207/2017), depositata in atti (allegato n.25), che su reclamo dello scrivente difensore, ha espresso il seguente principio: *“... Si tratta di una scelta che sfugge a qualsivoglia spiegazione; non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello del punteggio (che nel suo ammontare non viene contestato dal MIUR)”.*

L'ordinanza di accoglimento del 17/04/2018, cron. 754/2018, resa nel procedimento 931/2017 RG, il **Tribunale di Cuneo** ha, altresì, censurato il criterio “misto” affermando che l'unico criterio da seguire nei trasferimenti è quello del punteggio in quanto *“non emerge ragione espressa, eventualmente anche in deroga a criteri ordinari, per la quale il docente che abbia un punteggio superiore ad altro debba essere allo stesso pretermesso”* (allegato n.20).

§§§



***Sugli errati trasferimenti in posti di sostegno di docenti privi di
prescritto titolo di specializzazione, revocati dall'A.T. di Messina, e
sulla violazione dell'art. 8 del CCNI 2019/22***

In base al CCNI 2019-22, i docenti che partecipano alle operazioni di mobilità possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno solo se sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

Nell'a. s. 2020/21 in provincia di Messina, erratamente, il M.I. ha operato il trasferimento ed il passaggio di cattedra in posti di sostegno di tre docenti privi del prescritto titolo di specializzazione, i cui illegittimi movimenti hanno determinato la mancanza di tre posti residui al termine delle procedure della fase provinciale (II fase) per il soddisfacimento di ulteriori tre movimenti richiesti nella fase interprovinciale (III fase).

Con provvedimento **prot.9942 del 3.07.2020** (all. n.34), l'A. T. di Messina ha **revocato i trasferimenti ottenuti dai predetti docenti, Prof. ri Curasì Valentina e Maio Carmelo, nonché il passaggio di cattedra provinciale del Prof. Grussu Alessandro**, in quanto è stato accertato d'ufficio la mancanza del possesso del titolo di specializzazione nel sostegno e, quindi, l'errore nei movimenti operati nei posti di sostegno della provincia di Messina per l'a.s. 2020/21.

Tali posti di sostegno, erratamente destinati al soddisfacimento delle istanze di mobilità di tali docenti non aventi diritto, sono stati, infatti, illegittimamente sottratti alle operazioni di trasferimento ed anche per tale ragione la deducete erratamente non ha ottenuto il trasferimento nell'a. s. 2020/21 in tali posti che aveva richiesto con l'indicazione puntuale della scuola (I.I.S. Borghese – Faranda di Patti) o del distretto (distretto 37 e 38) ovvero con la scelta sintetica della provincia di Messina nella domanda presentata.

Al fine di ristabilire la legittimità del procedimento amministrativo il M.I. avrebbe dovuto rielaborare i movimenti e destinare nuovamente a mobilità i posti di sostegno dell'organico di diritto e, quindi, provvedere al trasferimento della ricorrente in una delle citate sedi.

Nulla, invece, è stato fatto ed i posti dell'organico di diritto sono stati illegittimamente destinati ad altre tipologie di movimento (cfr assegnazioni provvisorie allegato n.35) pur essendo posti dell'organico di diritto contrattualmente destinati alle procedure di mobilità.



La mancata destinazione ai docenti aventi diritto di tali posti di sostegno dell'organico di diritto viola, infatti, l'art.8 del **CCNI per il triennio 2019/22 (Sedi disponibili per le operazioni di mobilità)** che prevede, al **comma 1**, che ***“Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.”***

Nel caso in esame i posti di sostegno presso le scuole **I.I.S. “BORGHESE – FARANDA” di Patti, I.T. ECONOMICO TECNOLOGICO “L. DA VINCI” e I.I.S. "RENATO GUTTUSO" di Milazzo**, in quanto posti dell'organico di diritto, vacanti e disponibili per l'accoglimento delle istanze di mobilità dei docenti nell'a.s. 2020/21, avrebbero dovuto essere destinati al trasferimento degli aventi diritto, anche a seguito della revoca operata dall'A.T. di Messina con decreto prot.9942 del 3.07.2020.

Il M.I., invece, in maniera illegittima ed in violazione della contrattazione di mobilità ha accantonato tali posti e non ha rielaborato i movimenti del personale docente che come nel caso in esame, erratamente, non hanno ottenuto il trasferimento richiesto, con la conseguenza che le procedure alle quali ha concorso la ricorrente sono viziate da errori attestati e riconosciuti da controparte.

La ricorrente, infatti, ha avuto contezza dei movimenti errati dei docenti Curasi, Maio e Grussu, solo a seguito di decreto di revoca dei movimenti erratamente ottenuti da tali docenti emesso dall'A.T. di Messina il 3.07.2020.

Controparte avrebbe dovuto verificare il possesso da parte dei docenti dei titoli di specializzazione nel sostegno al momento della convalida, ovvero della verifica, delle domande presentate ed avrebbe dovuto respingere le richieste di mobilità in posti di sostegno avanzate da concorrenti alle procedure privi del prescritto titolo, in applicazione della contrattazione.


In maniera errata, invece, il M.I. ha verificato l'inesistenza del citato previsto titolo, che è requisito principale per l'ottenimento del trasferimento in un posto di sostegno, quattro giorni dopo la pubblicazione degli esiti delle procedure, avvenuta il



29.06.2020, con grave pregiudizio e danno per la ricorrente che ha concorso ai movimenti su un numero di posti inferiori, e con il conseguente illegittimo mancato ottenimento del trasferimento richiesto e spettante.

Quanto sopra esposto rende evidente che le operazioni di mobilità dell'a.s. 2020/21 nei posti di sostegno della provincia di Messina si sono svolte in maniera errata e che non sono stati resi disponibili per il soddisfacimento delle istanze presentate dai docenti tutti i posti dell'organico di diritto vacanti e disponibili, anche con la conseguente errata applicazione delle aliquote contrattuali ai posti residui al termine delle procedure della I e II fase di mobilità.

L'art. 8, commi 5 e 6, del CCNI del 6.03.2019 ha stabilito che, per l'a. s. 2020/21, il 50% dei posti residui al termine dei movimenti provinciali sono destinati alle immissioni in ruolo e l'altro 50% è suddiviso tra i trasferimenti interprovinciali (pari al 30% dei posti residui) e i passaggi di ruolo e cattedra (pari al 20% dei posti residui), come di seguito schematizzato:



I posti residui al termine delle operazioni della I e della II fase, quindi, in applicazione della contrattazione di mobilità, devono essere così destinati: 50% alle immissioni in ruolo, 30 % ai trasferimenti interprovinciali e 20% ai passaggi di ruolo e di cattedra (provinciali e interprovinciali), nell'ordine definito dall'Allegato 1 alla medesima contrattazione.

Nel caso in esame è evidente che, se il M.I. non avesse operato i predetti tre movimenti irregolari, i posti di sostegno residui al termine delle procedure di mobilità della I e II fase, da destinare alla III fase avrebbero dovuto essere tre.

In ordine alla corretta applicazione delle citate aliquote contrattuali ai posti residui, si riporta per estratto il conteggio fatto dal M.I., a pagina 12 del CCNI in questione, dal quale si evince la seguente suddivisione di tre posti residui:

- 2 posti di sostegno per immissioni in ruolo;
- 1 posto di sostegno per trasferimento interprovinciale.



Anno scolastico 2020-21 (posto dispari destinato alla immissione in ruolo)

Posti totali disponibili	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Posti destinati alla immissione in ruolo (aliquota 50%)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9
Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%)	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
di cui il 60% destinati ai trasferimenti	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5
di cui il restante 40% destinati alla mobilità professionale	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

Quanto sopra rende evidente la **violazione dell'art. 8, commi 5 e 6, del CCNI del 6.03.2019**, in quanto il M.I., in esito alla revoca dei movimenti erratamente disposti con le procedure del 29.06.2020, avrebbe dovuto operare un ulteriore trasferimento interprovinciale, per ristabilire la **legittimità del procedimento amministrativo**, ed avrebbe dovuto soddisfare la domanda di trasferimento della ricorrente che aveva richiesto in maniera puntuale le sedi erratamente destinate a docenti privi del titolo di specializzazione. Oltre quanto sopra si contesta, inoltre, che il M.I. ha reso noto e pubblicato i posti di sostegno vacanti e disponibili al soddisfacimento delle istanze dei docenti, con la conseguenza che **la scelta delle 15 preferenze espresse in domanda dalla ricorrente è stata effettuata "al buio", ovvero senza alcuna informazione in ordine all'effettiva disponibilità di posti.**

§§§

Sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale (art.1175 e 1375 c.c.), di trasparenza e di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 cost. e sull'onere della prova a carico del MIUR

Il Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, con sentenza n. 83 del 28.04.2017, resa nel procedimento n.614/2016 R.G. (allegato n.24) ha censurato l'operato del MIUR nelle procedure di mobilità dell'anno scolastico 2016/17, sovrapponibile al caso in esame, in ordine alla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e ha evidenziato che, in base al "*principio di vicinanza della prova*", spetta al Ministero, che ha a disposizione tutti i dati, dimostrare la correttezza del proprio operato.

In particolare il Tribunale di Ferrara nella predetta sentenza ha precisato che **il Ministero ha violato i generali principi di correttezza e buona fede contrattuale (art. 1175 e 1375 c.c.), che debbono informare la gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, e ha violato altresì il generale principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.** avendo comunicato con una email del tutto priva di



indicazioni le scelte operate dall'amministrazione scolastica, con evidente mancanza di qualsiasi forma di trasparenza nella procedura di mobilità.

Il medesimo Tribunale ha, inoltre, stabilito aderito al cosiddetto **“principio di vicinanza della prova”** secondo il quale è onere dell'amministrazione che ha a disposizione tutti i dati dimostrare la correttezza del proprio operato.

Sul punto si richiamano i principi del **Tribunale di Vicenza** di cui all'ordinanza del 12.11.2016, che nel procedimento n. 1591/2016 RG (allegato n. 21) ha stabilito che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della **“probabile fondatezza del diritto azionato”** riferito all'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto incombe sul Ministero *“l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi”*.

Nel caso in questione il Ministero, con email del 29.06.2020 (allegato n.11), ha comunicato in maniera generica alla ricorrente il mancato ottenimento del movimento richiesto per l'a. s. 2020/21, e non ha fornito alcuna valida spiegazione giuridica in ordine ai trasferimenti errati effettuati nei posti di sostegno, al mancato rispetto del punteggio ed al passaggio di cattedra nella c.d.c.A045, effettuato in violazione della contrattazione di mobilità.

§§§

Sulla violazione del principio di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (art. 97 Cost.)

In tale contesto, non v'è chi non veda l'assoluta illegittimità degli atti in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti ed il passaggio di cattedra in contestazione, risultando platealmente disattesi i fondamentali principi di rilievo costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (artt. 97 Cost.).

È indubitabile, infatti, che laddove la P.A. si fosse attenuta ai criteri di legge evidenziati ed alle norme contrattuali, parte ricorrente avrebbe sicuramente ottenuto il trasferimento interprovinciale in una delle sedi indicate in domanda, e non sarebbe stata superata dai predetti altri docenti, che invece hanno ottenuto il trasferimento, pur non essendo in possesso del titolo di specializzazione previsto per partecipare a dette procedure.

Ciò in assenza di qualsiasi esternazione da parte della P.A. in merito ai criteri ed agli elementi in base ai quali sono stati adottate le mobilità territoriali e professionali in contestazione, avuto particolare riguardo ai parametri di selezione posti a fondamento dell'algoritmo che ha governato le assegnazioni dei docenti.

Le operazioni di mobilità poste in essere dal M.I. sono, quindi, viziate da una grave mancanza di trasparenza, dovuta oltre che alla mancata pubblicazione delle



molteplici graduatorie, anche alla **carenza di informazioni in ordine alla scelta delle sedi verso le quali richiedere la mobilità.**

Le procedure adottate dal Ministero nelle operazioni di mobilità sono, quindi, illegittime in quanto violano norme di legge e norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, infatti, la P.A. ha operato in maniera discriminatoria nell'individuazione delle sedi assegnate ai docenti trasferiti, nelle modalità di applicazione della contrattazione di mobilità, nella determinazione dei posti disponibili, non conosciuti dai partecipanti alle operazioni al momento di presentazione della domanda, nella risoluzione degli "errori" determinati dall'uso di un imprecisato "algoritmo", che ha mobilitato diversi docenti, anche privi dei requisiti previsti dal contratto, in posizioni non richieste o non spettanti, utilizzando farraginose modalità operative fatte di fasi e sotto - fasi, e determinando, nei fatti, un'assoluta impossibilità di verificare con certezza le procedure adottate, lasciando molto spazio alla discrezionalità personale, avulsa da qualsiasi criterio, nella definizione delle procedure, e riducendo i posti disponibili per i trasferimenti dei docenti tra province diverse.

Il M.I. attraverso la creazione di fasi e sotto - fasi, che privilegiano alcune categorie di docenti rispetto ad altri, non utilizza l'unico criterio certo e legittimo, ovvero quello del punteggio, che renderebbe chiaro e trasparente tutte le procedure di mobilità, e non fornisce alcuna motivazione del proprio operato, comunicando asetticamente ai docenti che non hanno ottenuto il trasferimento richiesto, senza la relativa pubblicazione degli elenchi dei docenti esclusi e non soddisfatti.

Risulta evidente anche la perpetrata violazione dell'art. 3 della L. n.241 / 90, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l'adozione da parte della P.A.

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, *“ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.”* (Cfr. per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, **21.06.11, n. 5479**).

In sostanza, tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso una valutazione ex post



dell'iter logico – valutativo seguito dall'amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

§ § §

Sull'onere della prova, si richiamano i principi del **Tribunale di Vicenza** di cui **all'ordinanza del 12.11.2016**, che nel procedimento n.1591/2016 RG ha stabilito che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della *“probabile fondatezza del diritto azionato, riferito alla illegittimità del provvedimento di assegnazione ...”* e che *“... incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata l'esistenza di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente...”*.

Sul tale aspetto è intervenuto anche il **Tribunale di Firenze, con sentenza n. 574 / 2017 del 13.06.2017, resa nel procedimento n. 3313 / 2016 RG** che ha precisato come *“alla ricorrente non può chiedersi la dimostrazione di ulteriori circostanze rispetto all'unico fatto dalla stessa facilmente accertabile ovvero sia la circostanza di essere stata scavalcata da colleghi con punteggio inferiore. Per contro, sarebbe stato onere di parte convenuta provare documentalmente il corretto operare dell'amministrazione ovvero sia che erano state stilate distinte graduatorie secondo l'ordine di preferenza.”*

§ § §

B) Sul mancato ed errato trasferimento nel posto normale della c.d.c. A045 in provincia di Messina. Sulla violazione dell'Allegato 1 al CCNI 2019-22 che ordina la sequenza dei movimenti nelle tre fasi di mobilità.

Come riferito in narrativa, nella c.d.c. A045, in provincia di Messina, è stato effettuato il passaggio di cattedra interprovinciale della docente D'Arrigo, in una sede richiesta dalla ricorrente con l'indicazione dell'intera provincia.

La contrattazione di mobilità in questione consente al **docente titolare nel posto di sostegno di potere partecipare alla mobilità territoriale per le due tipologie di posto, sostegno e posto normale.**

La richiesta di trasferimento dal posto di sostegno al posto comune è considerata mobilità territoriale e non è, quindi, trattata come mobilità professionale, che riguarda esclusivamente il passaggio da una classe di concorso ad un'altra nello stesso grado di istruzione (passaggio di cattedra) oppure il passaggio da un grado di istruzione ad un altro (passaggio di ruolo).



Il passaggio di cattedra interprovinciale ottenuto dalla docente D'Arrigo è **stato effettuato in violazione dell'ordine delle operazioni previsto nell'Allegato 1 al CCNI 2019-22** (cfr allegato 14, pag. 77 e 78), **in base al quale i trasferimenti interprovinciali (III fase – punto I, lettera r) devono essere soddisfatti prima dei passaggi di cattedra interprovinciali (III fase - punto II, lettera c).**

Nel caso in questione il trasferimento della ricorrente avrebbe dovuto essere disposto prima del passaggio di cattedra della citata docente, in quanto così è dall'Allegato 1 alla contrattazione di mobilità.

Nella domanda di trasferimento inoltrata, la deducente ha richiesto altresì di essere trasferita come prima preferenza in un posto normale della c.d.c. A045 e come seconda preferenza in un posto di sostegno, ed erratamente non ha ottenuto né il primo, né il secondo movimento spettante indipendentemente dal punteggio posseduto dalla docente D'Arrigo, in quanto il trasferimento della deducente avrebbe dovuto essere disposto, senza alcun dubbio, preliminarmente al passaggio di cattedra di tale docente, in applicazione della contrattazione.

Oltre quanto sopra si contesta che se controparte avesse riconosciuto il punteggio effettivamente spettante alla ricorrente ed avesse, altresì, rispettato il criterio del maggiore punteggio posseduto, la docente avrebbe ottenuto il trasferimento.

§§§

C) Sull'illegittima costituzione di posti di sostegno in deroga, vacanti e disponibilità prima dei movimenti ed erratamente non destinati alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2020/21

Ogni anno il M.I., al termine delle procedure di mobilità pubblica l'elenco dei numerosi posti in deroga di sostegno che illegittimamente non destina al trasferimento dei docenti.

Anche nell'anno scolastico in questione il M.I. ha reso noto l'esistenza di **299 posti di sostegno in deroga nella scuola secondaria di II grado alla data del 28.08.2020**, divenuti 302 al 9.10.2020, che sono stati destinati alla mobilità annuale e alle supplenze, anche in favore di docenti privi del titolo di specializzazione (allegati n.39, 40, 41, 42), anziché essere attribuiti al trasferimento dei docenti di ruolo che, come la ricorrente ne hanno fatto richiesta.

In merito all'utilizzo dei posti di sostegno in deroga, si richiama quanto disposto dal **TAR Lazio nella sentenza n.196/2019 Reg. Prov. Coll.**, che si allega (all. n.36), nella quale è precisato che, da una lettura costituzionalmente orientata alla tutela dei disabili, **il numero di docenti necessari in ogni provincia, in ogni anno scolastico, non può essere pari "in perpetuo" al 100% dell'organico di**



diritto dell'anno scolastico 2006/07, come previsto dall'art.1 comma 75 della L.107/2015, in quanto il numero dei posti di sostegno effettivamente necessari deve essere calcolato prendendo in considerazione le reali esigenze risultanti anno per anno nelle singole province, il cui totale non deve superare a livello nazionale il rapporto medio di un'insegnante di sostegno ogni due alunni.

Sulla questione si richiama la **nota del direttore generale dell'USR Sicilia del 21.10.2020 prot. 27598**, che si allega (all. n.38), nella quale **viene chiarita l'illegittimità della costituzione dei posti in deroga censurata dalla sentenza della Corte Costituzione n.80 del 26.02.2010 che sancisce l'illegittimità dell'art. 2, commi 413 e 414 della Legge 24.12.2007 n.244 nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti di sostegno e precisa che anche per l'anno 2020/21 le effettive necessità di docenti di sostegno in provincia di Messina è addirittura pari al doppio dell'organico di diritto di sostegno.**

Tale nota dimostra ancora una volta l'illegittima mancata destinazione all'organico di diritto dei posti di sostegno dei posti effettivamente vacanti e disponibili con il conseguente abuso della costituzione di posti di sostegno in deroga che non sono mai destinati illegittimamente alla mobilità del corpo docente.

Quanto sopra è sufficiente a determinare l'accoglimento del ricorso, in considerazione del fatto che la ricorrente ha richiesto il trasferimento in un posto di sostegno e non l'ha ottenuto, **pur in presenza di circa 300 posti vacanti, disponibili e privi di docente titolare, che ai sensi dell'art.8 comma 1 del CCNI 2019/22 avrebbero dovuto essere destinati alla mobilità del corpo docente.**

Tale prassi illegittima, ormai consolidata, impedisce ai docenti di ruolo e con specifiche specializzazioni (sostegno) ed abilitazioni (A045) di ottenere la mobilità richiesta in sedi effettivamente disponibili al momento delle operazioni in contestazione.

Nel caso in questione la ricorrente, docente di ruolo dall'anno 2012 in un posto di sostegno, non ha ottenuto il trasferimento nonostante l'esistenza di centinaia di posti privi di docenti titolari, ed in particolare nonostante l'esistenza di un posto di sostegno privo di docente titolare presso l'I.I.S. "Merendino" di Capo d'Orlando (Me), che è la prima sede indicata nella domanda di trasferimento, nel quale il M.I. ha illegittimamente negato il trasferimento, mentre ha disposto l'assegnazione provvisoria della docente per un anno, fino al 31.08.2021.



Se il M.I. avesse costituito correttamente l'organico di diritto nell'anno scolastico in questione ed avesse destinato i posti effettivamente vacanti e disponibili alle procedure di mobilità, la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento richiesto nella prima sede preferita, ovvero presso l'I.I.S. "Merendino" di Capo d'Orlando (Me).

La mancata destinazione dei posti di sostegno all'organico di diritto dell'I.I.S. "Merendino" di Capo d'Orlando è provata documentalmente dagli provvedimenti dell'A.T. di Messina in atti (allegati n. 39, 40, 41 e 42), dai quali si rileva che l'organico di diritto di tale scuola, pari a 12 docenti, è insufficiente rispetto ai 47 alunni disabili presenti alla data del 28.08.2020, con la conseguenza che 24 posti di sostegno (vacanti anche prima dei movimenti dell'a.s. 2020/21 pubblicati il 29.06.2020) avrebbero dovuto incrementare i posti dell'organico di diritto da destinare alle procedure in contestazione, anziché costituire un numero di posti di sostegno in deroga nella provincia di Messina eccessivo e spropositato (302 posti), come anche rilevato nella nota dell'USR Sicilia del 21.10.2020 prot. 27598 (all. n.38).

C.M.	Denominazione Istituto - SECONDO GRADO			
		TOT. Alunni	tot. Deroghe	tot. Diritto +deroghe
MEIS02400R	IST. MERENDINO - CAPO D'ORLANDO	47	24,00	36,00

§§§

D) Sull'errata errata attribuzione del punteggio per mancato riconoscimento del ricongiungimento alla sorella e del punteggio per servizio maturato nella scuola paritaria e nella scuola pareggiata.

L'Ambito territoriale di Novara ha convalidato la domanda presentata dalla ricorrente con un punteggio errato pari a **n. 121**, di cui n. 73 punti come punteggio base e n.48 punti per sostegno, ed **erratamente non ha attribuito:**

- **6 punti per il ricongiungimento familiare alla sorella nel comune di Capo d'Orlando (Me);**
- **30 punti per il servizio pre ruolo svolto dalla docente nelle scuole paritarie** negli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006, 2006/07, 2007/2008, 2009/2010;
- **12 punti per il servizio pre ruolo svolto dalla docente nella scuola pareggiata della Regione Sicilia - Liceo Artistico regionale di Bagheria (Pa)** nell'a.s. 2008/09, dal 28.11.2008 al 30.06.2009 (215 giorni di servizio), in quanto prestato con il prescritto titolo di specializzazione.

Se il MI avesse attribuito correttamente i 42 punti spettanti, la docente avrebbe partecipato alle procedure di mobilità con il punteggio complessivo di **169 punti**.



§§§

Sul diritto all'attribuzione di 6 punti per ricongiungimento familiare alla sorella

La contrattazione sulla mobilità nell'Allegato 2 – Tabella A2, ESIGENZE DI FAMIGLIA, in maniera discriminatoria, limita l'attribuzione di 6 punti per ricongiungimento familiare al coniuge (o parte dell'unione civile) e, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, ai genitori o ai figli, in contrasto con la nota esplicativa 6) alla TABELLA A2, nella quale viene chiarito che *“Il punteggio spetta per il comune di residenza **dei familiari** a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa”*.

E' evidente che la mancata attribuzione dei 6 punti applicata dall'A.T. di Novara è errata in quanto lo stesso contratto chiarisce con la citata **nota 6)** che **il punteggio di ricongiungimento spetta per tutti i familiari ai quali i docenti intendono avvicinarsi, compresi, evidentemente, fratelli e sorelle**, e che per l'attribuzione dei 6 punti deve essere dichiarato il requisito della residenza tra familiare e docente da almeno tre mesi.

L'errata interpretazione operata dall'A.T. di Novara si desume per analogia dal fatto che anche l'art. 7 del contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie annuali prevede il **ricongiungimento**, oltre che al coniuge, ai figli, ai genitori ed al convivente, **anche a parenti ed affini**, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica.

L'errata mancata attribuzione dei 6 punti spettanti alla docente nelle procedure di mobilità è, quindi, confermata dal fatto che nelle operazioni di mobilità annuale (assegnazione provvisoria) il ricongiungimento a sorelle e fratelli viene valorizzato.

Analoghe procedure di mobilità, definitive in caso di trasferimento ed annuali in caso di assegnazione provvisoria, infatti, non possono disciplinare in maniera diversa le medesime necessità dei docenti di ricongiungimento ai familiari, con la conseguenza che, come chiarito anche nella nota 6) alla TABELLA A2 del CCNI 2019-2022, non sussistere alcuna limitazione al diritto di ricongiungimento al familiare.

Quanto sopra è evidente soprattutto nel caso in cui il familiare al quale si chiede il ricongiungimento è l'unico altro soggetto del nucleo familiare del docente.

Il mancato riconoscimento del punteggio di ricongiungimento a fratelli e sorelle è



indubbiamente discriminatorio in quanto non può essere limitato all'avvicinamento a coniugi, figli o genitori.

Nel caso in esame, la docente è nubile ed orfana di entrambi i genitori, non è coniugata, non è in regime di unione civile, non ha figli, e l'unico familiare con il quale intende ricongiungersi è la sorella, con la quale convive dalla nascita, che è parte del proprio nucleo familiare, residente in Via Mancini n.10 di Capo d'Orlando (ME), come risulta delle certificazioni in atti (allegati n.6, 7, 8, 9 e 10) e per la quale ha reso l'apposita dichiarazione in allegato alla domanda di trasferimento (all. n.4) ed ha indicato, nella sezione ESIGENZE DI FAMIGLIA (lettera A) della domanda, Capo d'Orlando come comune di ricongiungimento e l'I.T.C. "MERENDINO" di tale comune, come prima sede preferita in domanda.

Per quanto sopra il M.I. avrebbe dovuto attribuire i 6 punti spettanti alla convalida della domanda.

§§§

Sulla mancata attribuzione di 12 punti per il servizio svolto nella scuola regionale pareggiata.

Il CCNI 2019/22, nella premessa della sezione "NOTE COMUNI", ripotata in calce alla "Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente", stabilisce che ***"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:***

- fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;*
- nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali;*
- nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.)."*

La ricorrente, al tempo docente specializzata nelle attività di sostegno, avendo conseguito il titolo nell'anno 2006, ha prestato servizio nel posto di sostegno (AD02) per **215 giorni nell'a. s. 2008/2009 presso il Liceo artistico regionale di Bagheria (PA), che è scuola PAREGGIATA**, in quanto è una **scuola autorizzata a rilasciare un titolo di studio avente valore legale, gestita da un ente pubblico territoriale (Regione Sicilia), riconosciuta con D.A. 28 del 5 febbraio 2002**, il cui personale docente viene assunto secondo i criteri della scuola statale, cioè con lo scorrimento di graduatorie pubbliche che vengono aggiornate periodicamente con avviso pubblicato nella G.U.R.I.



La valutazione del servizio pre-ruolo svolto nel posto di sostegno, inoltre, secondo la contrattazione di mobilità, dà diritto al **raddoppio del punteggio**, se è prestato con il possesso della relativa specializzazione.

Nel caso in esame la docente ha conseguito il titolo di specializzazione nel sostegno nell'anno 2006, ovvero prima dell'a. s. 2008/2009 nel corso del quale ha insegnato nel posto di sostegno della scuola pareggiata di Bagheria.

In maniera errata, quindi, il M.I. non ha assegnato alla deducibile i 12 punti spettanti per tale tipologia di servizio pre-ruolo, in violazione della contrattazione di mobilità, con la conseguenza che la ricorrente ha partecipato alle procedure di trasferimento con un punteggio inferiore ed erratamente conteggiato.

§§§

Sulla mancata attribuzione di 30 punti per servizio d'insegnamento svolto nella scuola paritaria

Come riferito in narrativa, la ricorrente ha prestato 5 anni di servizio d'insegnamento pre – ruolo, nelle discipline economico – aziendali, nelle scuole paritarie Istituto Tecnico economico A.F.M. “Dante Alighieri”, paritario con D. Ass. n. 1141/XI del 17.12.2004, e presso l'Istituto Tecnico commerciale “A. Rosmini” paritario con D. Ass. P.I. n.156/XI del 5.03.2008, i cui certificati di servizio sono allegati (allegato n.26).

In maniera illegittima il MIUR non riconosce nelle operazioni di mobilità il servizio d'insegnamento svolto dai docenti nelle scuole paritarie ed illegittimamente non ha convalidato n. 30 punti, ovvero n.6 punti per ogni anno di attività d'insegnamento pre ruolo svolta nella scuola paritaria, con la conseguenza che la ricorrente ha partecipato alle procedure in contestazione con un punteggio inferiore rispetto a quello spettante.

Il riconoscimento spettante di tale punteggio deriva dalla modifica effettuata dalla **Legge del 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica”**, che ha **sostituito** le precedenti quattro tipologie di scuole non statali, ovvero AUTORIZZATE -PARIFICATE – LEGALMENTE RICONOSCIUTE – PAREGGIATE, con l'unica categoria di **SCUOLA PARITARIA**.

Con l'introduzione di tale normativa è stato riconosciuto, infatti, un unico sistema nazionale d'istruzione, costituito da scuole pubbliche, paritarie e degli enti locali.

La contrattazione di mobilità, come già riferito, stabilisce che **“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non**



riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.”

Il diritto dell'esponente al riconoscimento nella procedura di mobilità degli anni di servizio pre-ruolo svolti nella scuola paritaria è riconosciuto, oltre che dall'applicazione della normativa vigente che equipara l'attività d'insegnamento tra le scuole pubbliche e private, anche dalla più recente giurisprudenza, che si esprime in tal senso in maniera costante.

La legge n.62/2000 ha affermato che “il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole provate e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art.1 commi 1 e 3).

Le scuole private, al fine di ottenere la parità sono state sottoposte a rigide prescrizioni previste dalla L. n.62/00, dalla successiva L. n.27/06, dalla C.M.163 del 15.06.2000 e dai D.M. n.267/07 e n.83/08), con personale docente abilitato e sottoposto al CCNL.

L'art. 2, comma 2 del DL 255/2001 ha espressamente preso atto della equiparazione dei servizi statali e paritari, disponendo che siano valutati nella stessa misura.

La prevista equiparazione tra gli anni di servizio svolti nelle scuole statali e paritarie ha determinato, in egual misura, il punteggio attribuito ai docenti nelle graduatorie ad esaurimento valide per l'assunzione a tempo indeterminato, mentre in maniera illegittima viene negata nelle operazioni di mobilità del corpo docente e di ricostruzione della carriera.

L'accoglimento della presente domanda può avvenire **in adesione all'orientamento giurisprudenziale attuale, fatto proprio dai vari Giudici, tra i quali il Tribunale di Milano (provvedimenti del 20.07.2016 – est. Saioni, in atti, e del 06.09.2017 – est. Locati), che propende per tale riconoscimento**, in quanto, senza alcun dubbio, **l'art.2, comma 2 del DL 255/2001 ha espressamente preso atto della equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano valutati nella stessa misura.**

Ogni contraria decisione discriminerebbe l'esponente rispetto ai colleghi che hanno ottenuto il riconoscimento del maggiore punteggio per il solo fatto di avere proposto ricorso davanti a autorità giudiziarie con orientamenti diversi.

L'orientamento giurisprudenziale maggioritario, in maniera unanime, riconosce che il servizio svolto nelle scuole paritarie italiane deve essere conteggiato anche ai fini delle operazioni di mobilità.



Ne sono prova la sentenza n.64/2014 del Tribunale Lavoro Rimini, nonché l'orientamento in tal senso del Trib. Roma n. 10119/2016, est. Boeri; Trib. Torino R.G.L. 7243/2010, est. Cirvilleri; ordinanze ex art. 700 C.P.C. Trib. Napoli Nord n.42800/2016 est. Colameo; Trib. Napoli R.G. 17451/2016 est. Armato; Trib. Livorno n. 3856/2016 est. Sbrana; Trib. Mantova R.G. 505/2016 est. Fraccalvieri; Trib. Treviso n. 4070/2016 est. Poirè; Trib. Forlì n. 2821 e 2823/2016, est. Mascini; Trib. La Spezia n. 3882/2016, est. Panico, che fanno anche riferimento alla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sent. n.1102/2002); sentenza del Tribunale di Prato R.G. n. 680/2017 n. cronol. 503/2018 del 05/03/2018.

Sul punto si richiama anche il Consiglio di Stato con l'ordinanza cautelare resa nel procedimento n. 06289/2017 REG.RIC, allegata al ricorso (all. n.27), che è stata anche confermata dal TAR Lazio – Roma con la sentenza n.12628 Reg. Prov. Coll. Del 31.12.2018, resa nel procedimento n.6769/2018 Reg. Gen., e depositata telematicamente, con la quale ha statuito che *“è illegittima l'esclusione dell'attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità dell'amministrazione, non essendovi ragione per discriminare in sede di mobilità tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”*.

Il Tribunale di Patti, recentemente, con la Sentenza n. 306/2020 dell'08.06.2020 che ha riconosciuto il servizio pre ruolo prestato presso istituti paritari (allegato n. 29).

Il **Tribunale di Palermo**, con la Sentenza n.2639/2019 del 27.06.2019 (all. n. 28)che si allega, resa in un procedimento analogo al giudizio *de quo*, ha accolto il ricorso affermando che *“non possono residuare dubbi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”*.

La mancata equiparazione effettuata del Ministero nel CCNI, è errata ed è ricollegabile all'uso di una terminologia vetusta, che ha dato luogo ad un errato



mancato riconoscimento di un tipo di servizio, quello svolto nella scuola paritaria, che, invece, lo stesso M.I. riconosce per l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento, nelle graduatorie per le supplenze provinciali (GPS) e che consente il rilascio di validi diplomi conclusivi di ogni ciclo scolastico, in perfetta equiparazione con l'attività svolta nella scuola pubblica.

Sul punto si segnala l'**Ordinanza del 20.03.2017 del Tribunale di Forlì** (all. n.30) resa nel giudizio 709/2016 RG, secondo cui non si può fare richiamo agli art. 360 comma 6 e art. 485 del D.lgs. 297/94 per escludere la valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie, in quanto il D.L. 250 / 05, all'art.1 – bis, prevede che ***“le scuola non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”***.

Risulta decisiva, al fine di una corretta valutazione della questione, la normativa di cui all'art. 1 della **L. 62/2000**, la quale **ha sancito la piena equipollenza degli istituti paritari rispetto a quelli statali**, con conseguente diritto al riconoscimento del punteggio maturato per il servizio svolto in tali istituti.

L'equiparazione dei servizi prestati in scuola pubblica e privata paritaria costituisce il logico corollario di una parificazione tra gli istituti privati e quelli pubblici, sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa (Consiglio di Stato – sent. n.1102/2002).

La L. 62/2010, *“che ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali, nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di Stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dei docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Siffatta equiparazione trova ulteriore conferma del disposto dell'articolo 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 2001 che, ai fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, numero 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; dal richiamato articolo 1 bis del D.L. 250 del 2005 (convertito in legge 27 del 2006).” (Sent. Trib. Salerno 2422/2017 all. n.31).*



Quanto sopra dimostra il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio per servizio d'insegnamento svolto nella scuola paritaria.

§§§

Tutto ciò premesso e ritenuto, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, rigettata ogni contraria eccezione difesa, previ gli adempimenti di rito e la fissazione dell'udienza di discussione e quanto altro per legge, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti domande e

Conclusioni

1) Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere il trasferimento nel posto normale della classe di concorso **A 045 – SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI della scuola secondaria di II grado**, o, in subordine, nel posto di **SOSTEGNO della scuola secondaria di II grado**, anche in sovrannumero, in **provincia di Messina**, in una delle sedi (scuola – distretto – comune) della provincia di Messina, indicate nella domanda di trasferimento con la quale la ricorrente ha concorso alle procedure di mobilità per l'a. s. 2020/21, nel rispetto del punteggio convalidato dal M.I., pari a 121 punti, dell'abilitazione, della specializzazione e degli ulteriori titoli in possesso della deducente ed anche con la disapplicazione delle fasi di mobilità previste dal CCNI del 6.03.2019, il tutto anche con l'attribuzione del maggiore punteggio spettante e con l'aggiunta ai 121 punti attribuiti dal M.I. nelle procedure di mobilità dell'a.s. 2020/21, di 6 punti per ricongiungimento familiare alla sorella nel Comune di Capo d'Orlando, 12 punti per il servizio pre-ruolo svolto nel posto di sostegno della scuola pareggiata e 30 punti per il servizio d'insegnamento pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, così come indicato in ricorso e come per legge;

2) In subordine e senza recesso dalle superiori domande, accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere il trasferimento in uno dei **posti di SOSTEGNO della provincia di Messina**, facenti parte dell'organico di diritto della scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2020/21, che il M.I. ha erratamente destinato alla mobilità di docenti privi del prescritto titolo di specializzazione nel sostegno e che ha reso vacanti e disponibili con il provvedimento di revoca dei movimenti dell'A.T. di Messina, n. prot.9942 del 3.07.2020, ovvero presso **l'I.I.S. BORGHESE - FARANDA di Patti, cod. MEIS023001**, richiesto dalla ricorrente in domanda con scelta puntuale n. 5, oppure presso **l'I.T. ECONOMICO TECNOLOGICO "L. DA VINCI" di Milazzo o l'I.I.S. "RENATO GUTTUSO" di Milazzo**, richiesti dalla deducente in domanda con scelta puntuale n.8 del



Distretto 37, il tutto con l'attribuzione del punteggio effettivamente spettante, così come richiesto al punto precedente;

3) In via ulteriormente gradata e senza recesso dalle superiori domande, accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere il trasferimento nel **posto di SOSTEGNO presso la scuola secondaria di II grado, ITC MERENDINO di CAPO D'ORLANDO (Me), cod. MEISo2400R**, oppure in uno dei numerosi altri POSTI DI SOSTEGNO IN DEROGA della scuola secondaria di II grado della provincia di Messina, vacanti, disponibili e privi di docente di sostegno titolare per l'a.s. 2020/21, così come indicato in ricorso e come per legge, il tutto con l'attribuzione del punteggio effettivamente spettante;

4) In ogni caso, accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento nelle operazioni di mobilità del **punteggio per ricongiungimento familiare alla sorella**, unico parente e familiare convivente con la docente nel comune di Capo d'Orlando (Me) e per l'effetto attribuire altri **6 punti** ai 121 punti con i quali la ricorrente ha concorso alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2020/21;

5) In ogni caso, accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al **riconoscimento del servizio pre - ruolo svolto nella scuola pareggiata – Liceo Artistico Regionale di Bagheria (Pa)**, così come indicato in ricorso e nelle certificazioni di servizio allegate, e così come previsto nel CCNI per il triennio 2019-2022, con l'attribuzione del punteggio dovuto nelle operazioni di mobilità nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e con l'aggiunta, relativamente alle procedure di mobilità dell'a. s. 2020/21, di **12 punti** al punteggio convalidato di 121 punti;

6) In ogni caso, accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al **riconoscimento del servizio pre - ruolo svolto nelle scuole paritarie**, così come indicato in ricorso e nelle certificazioni di servizio allegate, con la disapplicazione della limitazione prevista dal CCNI per il triennio 2019-2022, secondo cui *“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”*, con l'attribuzione del punteggio dovuto nelle operazioni di mobilità nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e con l'aggiunta, relativamente alle procedure di mobilità dell'a. s. 2020/21, di **30 punti** al punteggio convalidato di 121 punti.

7) Condannare controparte alle spese compensi onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali di legge) **da distrarsi** in favore del sottoscritto procuratore antistatario.



L'Avv. Massimiliano FABIO dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che la propria pec ai fini della elezione del domicilio digitale è *massimilianofabio@pec.giuffre.it*, e che il proprio fax è 0941 701160.

L'Avv. Massimiliano FABIO deposita i seguenti atti:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Carta di Identità;
- 3) Certificato di assegnazione provvisoria a.s. 2020/21 del 25.09.2020;
- 4) Domanda di mobilità interprovinciale a.s. 2020/21 con allegati;
- 5) Domanda di mobilità interprovinciale a.s. 2020/21 con allegati;
- 6) Certificato di morte del Sig. Arena Cono;
- 7) Certificato di morte della Sig.ra Giardina Vincenza;
- 8) Certificato storico della famiglia ARENA;
- 9) Certificato di residenza e stato di famiglia della ricorrente;
- 10) Email mancato trasferimento del 29.06.2020;
- 11) CCNI triennio 2019/22;
- 12) O.M. 182 del 23.03.2020;
- 13) Bollettino movimenti a.s.2020/21, scuola secondaria di II grado, prov. Messina;
- 14) CCNI dell'8.07.2020 sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dell'a.s. 2020/21;
- 15) Contratto a tempo indeterminato;
- 16) Ordinanza Tribunale di Patti procedimento RG 1202/2020 - sez. Lavoro;
- 17) Ordinanza del Tribunale di Patti del 30.06.2020, procedimento n.1386/2020 R.G. - sez. Lavoro;
- 18) Ordinanza del Tribunale di Patti, procedimento n.1422/2020 R.G. - sez. Lavoro;
- 19) Ordinanza del Tribunale di Catania procedimento n. 3198/2020 RG - sez. Lavoro;
- 20) Ordinanza Tribunale di Cuneo procedimento n.931/17 RG;
- 21) Ordinanza del 12.11.2016 resa nel procedimento n.1591/2016 RG del Tribunale di Vicenza - Sezione Lavoro;
- 22) Ordinanza di accoglimento del Tribunale di Patti n, proc. 2643-1/18 RG del 18.02.2019;
- 23) Sentenza n.741/18 RS del tribunale di Termini Imerese, sez. lavoro;
- 24) Sentenza del Tribunale di Ferrara n.83 del 28.04.2017, resa nel procedimento n.614/2016 R.G.;



- 25) Ordinanza del Tribunale di Pordenone in composizione collegiale, cron. 1066/17 del 30.06.2017, resa nel procedimento n. 207/2017 RG;
- 26) Certificati di servizio delle scuole paritarie;
- 27) Sentenza del TAR LAZIO del 31.12.2018;
- 28) Sentenza del Tribunale di Palermo n.2639 del 27.06.2019;
- 29) Sentenza n. 306/2020 del Tribunale di Patti;
- 30) Ordinanza n.709/2016 del Tribunale di Forlì;
- 31) Sentenza del Tribunale di Salerno del 28.04.2017;
- 32) Ordinanza del Tribunale di Milano;
- 33) Ordinanza del Tribunale di Caltagirone;
- 34) Provvedimento di revoca dei movimenti di sostegno prot. 9942 del 3.07.2020 dell'A.T. di Messina;
- 35) Assegnazioni e utilizzazioni provvisorie in provincia di Messina per l'a.s. 2020/21;
- 36) Sentenza del TAR LAZIO, proc. 12214/2017, su posti in deroga di sostegno;
- 37) Ordinanza del Consiglio di Stato, relativa a proc. 0519/2019 Reg. Ric.;
- 38) Nota USR Sicilia del 21.10.2010, prot. 27598;
- 39) Elenco posti di sostegno in deroga pubblicato dall'A.T. di Messina il 28.08.2020;
- 40) Elenco posti di sostegno in deroga pubblicato dall'A.T. di Messina il 4.09.2020;
- 41) Elenco posti di sostegno in deroga pubblicato dall'A.T. di Messina il 16.09.2020;
- 42) Elenco posti di sostegno in deroga pubblicato dall'A.T. di Messina il 09.10.2020;
- 43) Ordinanza Tribunale di Roma su istanza ex art.151 cpc;
- 44) Provvedimento del Tribunale di Milano su istanza notifica ex art. 151 cpc reso nel proc. 398/17 RG.
- 45) Contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Sant'Agata di Militello, 26.11.2020.

Avv. Massimiliano FABIO

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA

EX ART. 151 C.P.C.

PREMESSO

Il Ricorso ex art. 414 C.P.C.;



RITENUTO

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR e dai relativi uffici;
- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 C.P.C., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C. in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
- 4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che ***“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”***;
- 5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale **nel sito del M.I. (già MIUR)** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 6) Che, la chiesta notifica ex art.151 cpc è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CHIEDE

di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione **del Sito Istituzionale del M.I. (già MIUR)** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 26.11.2020.

Avv. Massimiliano FABIO

